

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

Ed. 7 - 29 SETTEMBRE 2023

Allegato 4

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Aggiornamento	4
3. Destinatari	4
4. Chi può segnalare.....	4
5. Scopo e campo di applicazione	4
6. Descrizione processo e responsabilità.....	6
7. Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali.....	11

1. Introduzione

In data 14 dicembre 2017 veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (di seguito, “Legge”) che prevedeva l’integrazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (in prosieguo, “Decreto 231”), al fine di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni lavorative richiedendo, altresì, alle società con un Modello Organizzativo 231, di prevedere, tra l’altro, adeguati canali informativi per poter *presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite*, , almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori.

Successivamente, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o europee – di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato – suscettibili di ledere l’interesse pubblico o l’integrità delle imprese (quali ad esempio illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, etc.) (art. 1, comma 1), andando a sostituire, a regime, la disciplina nazionale vigente in materia di whistleblowing e ricomprendendo in un unico atto normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite, fermo restando quanto previsto da specifiche normative settoriali (ad esempio, dal Codice delle assicurazioni private-CAP o dalla normativa antiriciclaggio/antiterrorismo), che non sono state sostituite dal Decreto in oggetto.

Nel contesto del Gruppo Assicurativo IMA Italia Assistance (di seguito Gruppo IMA Italia), tenuto conto anche della normativa di settore applicabile, per “whistleblowing” (di seguito “segnalazione”) si intende qualsiasi segnalazione circostanziata, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, riguardante condotte anche omissive in violazione di normative nazionali o europee – di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato – suscettibili di ledere l’interesse pubblico o l’integrità delle imprese. Alla luce di quanto sopra, dunque, le Società del Gruppo IMA Italia dotate di modello ex D.lgs 231/2001, che avevano già assicurato quanto previsto dalla normativa precedente in tema di whistleblowing, predisponendo accanto al canale ordinario di segnalazione via posta ed e-mail all’Organismo di Vigilanza, anche di un “Portale delle segnalazioni” (in breve “Portale”), hanno aggiornato il proprio Modello, il Portale e le procedure in essere per essere compliant alle recenti novità normative.

Le Società del Gruppo IMA Italia dotate di modello ex D.lgs 231/2001 continuano a garantire, inoltre, nei termini e modi di cui alla presente procedura, la tutela del segnalante in buona fede (per la quale si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 6.2), nonché quella del segnalato in relazione alle segnalazioni che, all’esito delle analisi, si rivelino infondate ed effettuate, al solo scopo di nuocere al segnalato stesso o per grave imprudenza, negligenza o imperizia del segnalante (dolo o colpa grave).

2. Aggiornamento

L'Organo Amministrativo è responsabile della predisposizione e formalizzazione del documento e del suo aggiornamento.

Le modifiche successive apportate al presente documento vengono recepite nel documento e hanno decorrenza dalla data di approvazione.

3. Destinatari

La presente procedura si applica alle società del Gruppo IMA Italia Assistance dotate di Modello ex D.lgs 231/2001.

I Destinatari della presente procedura sono:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali delle stesse;
- tutti i dipendenti delle stesse, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci in possesso di notizie riguardanti le condotte definite nell'introduzione.

4. Chi può segnalare

Le segnalazioni possono essere effettuate da

- i lavoratori subordinati;
- i collaboratori/consulenti/tirocinanti (retribuiti o meno) che svolgono la propria attività presso la società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- che, in ragione o in occasione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

Quando:

- il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

5. Scopo e campo di applicazione

La Procedura ha come scopo la disciplina del processo di ricezione, analisi e trattamento (ivi compresa l'archiviazione e la cancellazione delle segnalazioni), da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima.

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci.

Al tempo stesso, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi: è sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile l'essersi verificato di un fatto illecito.

Le segnalazioni ricevute possono, in particolare, riguardare le violazioni relative:

- agli appalti pubblici (D.lgs. n. 50/2016-Codice dei contratti pubblici, sostituito dal 1° luglio 2023 dal d.lgs. n. 36/2023);
- ai servizi, prodotti e mercati finanziari e alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (d.lgs. n. 142/2005 sui conglomerati finanziari);
- tutela dell'ambiente (clima; sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti; inquinamento marino, atmosferico e acustico; gestione delle acque e del suolo; natura e biodiversità; sostanze chimiche; prodotti biologici);
- alla salute pubblica;
- alla protezione dei consumatori (d.lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo);
- alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003; regolamento (UE) 2016/679-GDPR);
- alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26 TFUE), comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché quelle in materia di imposta sulle società; altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente e/o del Codice Etico e di Comportamento adottato dalle società del Gruppo IMA Italia;
- atti o fatti che possano costituire violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, di cui al Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs 209/2005 ad eccezione di quelle eventualmente previste dalla normativa di settore;
- atti o fatti rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Ivass n.38/2018 (situazioni di particolare gravità relative alla *governance* societaria);
- segnalazioni negli altri casi previsti dalla legge.

Le segnalazioni non rientranti nelle suddette tipologie, inserite nel Portale, potranno essere inoltrate alle competenti Funzioni aziendali.

Il Gruppo IMA Italia, come previsto dalla normativa, garantisce nei casi sopra descritti l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante (anche con modalità informatiche, qualora utilizzato il portale) e garantisce altresì la riservatezza del contenuto della segnalazione; l'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso., ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente sottoindicati al paragrafo 6.

Il Gruppo IMA Italia si impegna inoltre a garantire la tutela del soggetto segnalante dall'applicazione, per motivi collegati alla segnalazione, di misure discriminatorie o ritorsive (ex sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro).

Resta ferma la responsabilità del segnalante a titolo di calunnia o diffamazione ovvero nel caso di dichiarazioni false.

6. Descrizione processo e responsabilità

6.1. Invio delle segnalazioni

I soggetti descritti al paragrafo 3 che vengano a conoscenza di un comportamento tra quelli di cui al paragrafo 4, possono effettuare una segnalazione tramite i seguenti canali che il segnalante non può scegliere arbitrariamente, ma al verificarsi dei presupposti sottoindicati:

A) CANALI INTERNI

Segnalazione via posta all'Organismo di Vigilanza

La segnalazione potrà essere indirizzata via posta all'Organismo di vigilanza tramite l'invio di una comunicazione scritta indirizzata all'Organismo stesso presso la sede della Società IMA Italia Assistance S.p.A. e di IMA Servizi S.c.ar.l. - Piazza Indro Montanelli 20 – Sesto San Giovanni (20099-Milano)

Segnalazione mediante invio di e-mail all'Organismo di Vigilanza

La segnalazione potrà essere indirizzata via mail all'Organismo di vigilanza mediante invio alla casella: odvimaitalia@imaitalia.it (ove indirizzata all'O.d.V. di IMA Italia) e odvimaservizi@imaitalia.it (ove indirizzata all'O.d.V. di IMA Servizi). In tale contesto potrà altresì essere richiesto un incontro diretto o un contatto telefonico con lo stesso che verrà fissato in un termine ragionevole.

Tale canale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e garantisce altresì la riservatezza del contenuto della segnalazione; l'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

Segnalazione mediante portale

La segnalazione può essere inviata tramite un canale dedicato che consente l'invio di segnalazioni all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e costituito da una piattaforma informatica raggiungibile tramite il seguente link <https://whistleblowing.imaitalia.it>

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema tecnologico-informatico, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni eventuale contatto successivo alla segnalazione.

La procedura informatica prevede le seguenti principali fasi:

Il segnalante dovrà, se vorrà, accreditarsi e successivamente dovrà seguire le istruzioni e le fasi proposte. Il software effettua la separazione dei dati identificativi del segnalante da quelli della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi (crittografia) dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima.

Il sistema invierà al segnalante un codice identificativo della segnalazione che potrà essere utilizzato successivamente per accedere e monitorare lo stato della segnalazione.

Il Gruppo IMA Italia Assistance, come previsto dalla normativa, garantisce nei casi sopra descritti con modalità informatiche l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante e garantisce altresì la riservatezza del contenuto della segnalazione; l'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. In quest'ultimo caso la richiesta di accesso ai dati del segnalante viene formulata al Custode dell'Identità (Titolare della Funzione Compliance) che, pur senza accedere ai dati stessi, vaglierà la correttezza della richiesta dando il consenso all'accesso.

Segnalazioni pervenute con altri canali

Il dipendente che riceve una segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti/terzi) ha l'obbligo di trasmetterla all'Organismo di Vigilanza con immediatezza, con le modalità sopra esposte, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, senza trattenerne copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta, infatti, costituisce una violazione della presente Procedura che potrà comportare l'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari.

Al segnalante che utilizzi i canali interni sopra descritti verrà data conferma del ricevimento della segnalazione entro sette giorni. Potranno essere richieste eventuali integrazioni informative e verrà fornito riscontro entro tre mesi.

B) SEGNALAZIONE ESTERNA E AUTORITÀ COMPETENTE

È possibile effettuare anche (o solamente) una segnalazione esterna nei casi in cui:

- il canale di segnalazione interna non sia stato attivato o non sia conforme alla normativa;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna, ma essa non ha avuto esito;
- il segnalante ha "fondati motivi di ritenere" che all'eventuale segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa possa determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha "fondato motivo di ritenere" che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo "imminente o palese" per il pubblico interesse.

La gestione delle segnalazioni esterne è affidata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione- ANAC - già Autorità competente per le segnalazioni nel settore pubblico che garantirà la riservatezza dei soggetti coinvolti e del contenuto delle segnalazioni anche per i soggetti del settore privato. Al segnalante verrà data conferma del ricevimento della segnalazione entro sette giorni. Potranno essere richieste eventuali integrazioni informative e verrà fornito riscontro entro tre mesi.

C) DIVULGAZIONI PUBBLICHE

È prevista la possibilità di una "divulgazione pubblica", definita come "*rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone*". Il segnalante beneficia della

protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna (o direttamente una segnalazione esterna) e non è stato dato riscontro nei termini previsti oppure ha “fondato motivo” di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo “imminente o palese” per il pubblico interesse ovvero di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, giacché le prove possono essere occultate o distrutte o vi è il “fondato timore” che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

D) DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA O CONTABILE

6.2. Tutela del segnalante

Il dipendente che segnala condotte illecite è esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di fatti pregiudizievoli che incidono sulle sue condizioni di lavoro solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere. In tali casi, nei confronti del segnalante, quindi, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il rapporto contrattuale con l’impresa non è ancora iniziato (processo di selezione dei candidati, altre fasi precontrattuali) o durante il periodo di prova oppure ancora dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite in costanza dello stesso; le misure di protezione riguardano anche i facilitatori (cioè le persone che assistono in via riservata il segnalante, operando nello stesso contesto lavorativo), le persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente col segnalante, gli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora o operanti nel medesimo ambito lavorativo.

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza del contenuto della segnalazione (incluse le informazioni su eventuali segnalati) e dell’identità del segnalante, anche tramite l’uso di comunicazioni crittografate, ad eccezione del caso in cui:

- sia è accertata con sentenza (anche di primo grado) la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o per i medesimi reati denunciati oppure la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

La violazione dell’obbligo di riservatezza (fatte salve le eccezioni di cui sopra) è fonte di responsabilità disciplinare oltre che ANAC può erogare una sanzione amministrativa pecuniaria al responsabile

E’ vietato il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei soggetti che effettuano una segnalazione ai sensi della predetta Procedura, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. Sono nulli i suddetti atti nelle ipotesi in cui le

segnalazioni siano effettuate da dipendenti e riguardino condotte illecite rilevanti ai sensi della presente Procedura ed il loro compimento potrà essere denunciato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Qualora un dipendente ritenga di aver subito uno dei predetti comportamenti a causa dell'inoltro di una segnalazione potrà comunicarlo, senza indugio all'Organismo di Vigilanza per il tramite del Portale. Sarà cura del suddetto organo coordinare con il Servizio Risorse Umane l'analisi congiunta del caso per l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore del comportamento discriminatorio o ritorsivo.

Per le conseguenze connesse all'eventuale adozione di atti ritorsivi e/o discriminatori, diretti o indiretti, compiuti nei confronti del segnalante-dipendente per motivi collegati, anche indirettamente, alla segnalazione e per la disciplina delle sanzioni adottabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, si rinvia al Modello Organizzativo 231.

I segnalanti possono comunicare di aver subito una ritorsione anche all'ANAC, che provvede a informarne l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di sua competenza; la stessa ANAC, al fine di accertare le ritorsioni, può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato, sulla base di specifici accordi. In ogni caso, gli atti di ritorsione sono nulli, e i segnalanti licenziati hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro (ai sensi e per gli effetti delle previsioni normative contenute nell'art. 18 della legge n. 300/1970, per i dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015, e nell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, per quelli assunti in data successiva a quella sopra menzionata). L'autorità giudiziaria deve adottare tutte le misure (anche provvisorie) necessarie a tutelare il segnalante, con particolare riguardo al risarcimento del danno, alla reintegrazione nel posto di lavoro, all'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e alla dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi. Rimane ferma l'applicazione di sanzioni disciplinari per il responsabile di tali azioni ritorsive e l'applicazione da parte di ANAC di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie.

Si precisa che nell'ambito di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento delle ritorsioni, si presume in via assoluta che le stesse siano state poste in essere a causa della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica; l'onere di provare che la ritorsione è motivata da ragioni estranee alla segnalazione/denuncia/divulgazione è a carico di chi ha posto in essere la ritorsione stessa. Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante e se quest'ultimo dimostra di aver subito un danno, si presume (in questo caso salvo prova contraria) che il danno sia conseguenza della segnalazione/denuncia/divulgazione.

6.3. Registrazione e classificazione

Le segnalazioni pervenute sia attraverso procedura cartolare che attraverso la procedura informatica vengono prese in carico dall'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza tramite la casella postale e-mail o via posta si rimanda integralmente a quanto previsto dalla Parte generale del Modello ex D.lgs 231/2001.

Con riguardo invece alle segnalazioni inserite a Portale quest'ultimo costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione (tracciata tramite workflow) ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi. Per ciascuna segnalazione inserita, il Portale assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun segnalante di verificarne lo stato di lavorazione, in modo del tutto anonimo. Nel caso in cui una segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al segnalante ulteriori elementi di dettaglio, secondo le modalità sottoindicate:

- nel caso in cui il segnalante abbia fornito un contatto (email, telefono, ecc.), attraverso tale contatto;
- nel caso di mancata indicazione di un contatto, attraverso uno specifico messaggio inserito nel Portale, che il segnalante potrà visualizzare utilizzando il codice identificativo della segnalazione.

In ogni caso, la segnalazione verrà ricevuta in prima istanza dal Presidente dell'ODV ricevente che, valutata l'assenza di conflitto di interessi con gli altri membri dell'ODV, provvederà a condividere con gli stessi la segnalazione.

6.4. Analisi Preliminare

Tutte le segnalazioni sono oggetto di un'analisi preliminare svolta dall'ODV, per la valutazione di fondatezza dei fatti segnalati.

Nello svolgimento di tale attività e, in particolare, per l'analisi di specifici aspetti trattati nelle segnalazioni, l'ODV potrà avvalersi del supporto delle Funzioni di volta in volta competenti.

Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti segnalati, la segnalazione verrà archiviata dall'ODV con le relative motivazioni.

6.5. Approfondimenti specifici

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche preliminari emergano elementi di fondatezza della segnalazione, l'ODV potrà provvedere a:

- a) avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti/Funzioni fondamentali della Società anche tramite attività di audit, nonché coinvolgendo le Funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione;

- b) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso della stessa, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- d) concordare, con l'Alta Direzione e il Responsabile della Funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale piano necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- f) concordare con l'Alta Direzione, il Servizio Legale (e/o con altre Funzioni interessate) eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi del Gruppo IMA (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori, ecc.);
- g) intervistare il segnalato, qualora l'ODV lo ritenesse opportuno in relazione agli esiti delle verifiche preliminari, sempre tenuto conto di quanto previsto in ordine alla garanzia di anonimato del segnalante;
- h) intraprendere ogni altra azione ritenuta utile o necessaria per l'esame della segnalazione.

6.6. Comunicazione dei risultati

In ragione dello specifico contenuto e/o della particolare rilevanza della Segnalazione, l'ODV comunica gli esiti delle verifiche effettuate all'Alta Direzione ed ai Responsabili delle Funzioni aziendali eventualmente interessate dai contenuti della segnalazione medesima.

Qualora la segnalazione sia stata effettuata tramite portale, lo stato di avanzamento di gestione della segnalazione viene tracciato sul Portale ed è visibile dal segnalante.

6.7. Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Presidente dell'ODV cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura – anche avvalendosi del Portale e delle sue funzionalità in caso di segnalazione tramite Portale- l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione. Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

7. Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

7.1. Obbligo di riservatezza

Il trattamento delle segnalazioni non può essere svolto *“oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse”*. L'identità del segnalante non può essere rivelata – a meno che non vi sia il consenso espresso del segnalante medesimo – a persone diverse da quelle deputate a gestire la segnalazione, espressamente autorizzate a trattare i dati personali in base al GDPR e al Codice in materia di protezione dei dati personali. Nei procedimenti penali l'identità del segnalante è coperta dal segreto; anche nei procedimenti disciplinari l'identità non può essere rivelata, ma se la

conoscenza della stessa è indispensabile per la difesa dell'incolpato la segnalazione sarà utilizzabile previo consenso espresso del segnalante medesimo.

Le imprese, l'ANAC e le Autorità amministrative a cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza tutelano anche l'identità delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei rispettivi procedimenti.

7.2. Trattamento dei dati personali

Tutti i trattamenti di dati personali vengono effettuati in conformità del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali, e i dati personali non utili al trattamento della segnalazione non devono essere raccolti o devono essere cancellati immediatamente. La documentazione relativa alle segnalazioni viene conservata per il tempo necessario al loro trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito della segnalazione.

ATTO DI INFORMAZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

– WHISTLEBLOWING –

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., (C. f.: 09749030152 - P. IVA: 02069150965) (infra “IMA ITALIA”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20, e **IMA SERVIZI S.c.a.r.l.**, (C. f.: 10977590156 – P. IVA: 02420860963) (infra “IMA SERVIZI”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20, in qualità di co-Titolari del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 26 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ti informano, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che le tue informazioni personali, descritte all’art. 1, saranno trattate, da parte di IMA ITALIA e di IMA SERVIZI (anche in via disgiunta tra loro), per l’esecuzione della (macro) finalità di trattamento di cui all’art. 2.

Il testo del relativo accordo di co-titolarità del trattamento ex art. 26 del GDPR è da te visionabile, previa richiesta da formulare ai co-Titolari del trattamento, anche in via disgiunta tra loro, tramite i dati di contatto descritti all’art. 7.

IMA ITALIA e IMA SERVIZI potranno essere definite, infra, soltanto come i “co-Titolari del trattamento” o i “co-Titolari”.

1. Categoria dei dati personali oggetto di trattamento.

1.1. I co-Titolari raccolgono e trattano, anche in via disgiunta tra loro, al fine di perseguire la (macro) finalità di trattamento descritta all’art. 2, soltanto quelle informazioni necessarie, indispensabili e rilevanti al fine di valutare e gestire, in modo compiuto ed efficace, una segnalazione¹ di una circostanziata² (presunta) violazione/condotta illecita³ ex artt. 1 comma 1) e 2 comma 1) del D. Lgs. n. 24 del 10.3.2023⁴, ex art. 10 quater del D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 (Codice delle assicurazioni private), ex art. 13 del Regolamento IVASS n. 38 del 3.7.2018, nonché, di riflesso, in violazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico e di Comportamento adottato dai co-Titolari, stante la loro appartenenza ad un medesimo gruppo imprenditoriale ex art. 4 n. 19) del GDPR, fatta eccezione delle segnalazioni/contestazioni ex art. 1 comma 2)⁵ del D. Lgs. n. 24/2023 (infra “**segnalazione**” e/o “**whistleblowing**”).

¹ Cfr. art. 2 comma 1) lettera c) del D. Lgs. n. 24/2023: “segnalazione” o “segnalare”: “la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni”. Cfr. anche: art. 2 comma 1) lettera d) del D. Lgs. n. 24/2023: “segnalazione interna”: “la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’articolo 4”; art. 2 comma 1) lettera e) del D. Lgs. n. 24/2023: “segnalazione esterna”: “la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’articolo 7”; art. 2 comma 1) lettera f) del D. Lgs. n. 24/2023: “divulgazione pubblica” o “divulgare pubblicamente”: “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”.

² Cfr. art. 2 comma 1) lettera b) del D. Lgs. n. 23/2023: “informazioni sulle violazioni”: “informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base degli elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali informazioni”. Anche solo in via analogica, cfr. il documento “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing)” a firma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), paragrafo 2.3.: “E’ necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata [...]. In particolare, è necessario risultino chiare: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. Cfr., altresì, sul punto, in via analogica, il documento “La disciplina in materia di whistleblowing. Nota illustrativa”, Confindustria, gennaio 2018: “Tali denunce, inoltre, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, così da non disperdere l’efficacia della nuova misura e agevolare, invece, l’emersione di condotte che con molta probabilità risulteranno illecite”. Cfr. infine, sul punto in via analogica, il documento “Il whistleblowing” a firma dell’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 (AODV), 18.7.2019: “...le segnalazioni possono essere fatte solo agendo in buona fede e che, pertanto, non sono considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Sul punto si ritiene condivisibile il criterio indicato dalle Linee guida ANAC per qualificare la segnalazione in base al quale non è “necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi. Si ritiene, invece, sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile l’essersi verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato”.

³ Cfr. art. 2 comma 1) lettera a) punti 2), 3), 4), 5) e 6) del D. Lgs. n. 24/2023: “violazioni”: “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità [...] dell’ente privato e che consistono in: “2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6)”; “3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi”; “4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea”; “5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società”; “6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)”.

⁴ Intitolato: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

⁵ Art. 1 comma 2) del D. Lgs. n. 24/2023: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o

Nello specifico, i co-Titolari precisano che la segnalazione è potenzialmente idonea a contenere, per natura, i dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR del “**segnalante/whistleblower**”⁶ (a meno che la stessa venga effettuata in modalità anonima, nel rispetto dei provvedimenti di cd. soft law in materia), del “**segnalato/persona coinvolta**”⁷ e, in via eventuale, di ulteriori “**soggetti terzi**” (es. “**facilitatore**”⁸; testimone; collega di lavoro del segnalante/segnalato), nonché può racchiudere i dati personali cd. particolari ex art. 9 paragrafo 1) del GDPR e/o i dati personali cd. giudiziari ex art. 10 del GDPR riferibili, direttamente o indirettamente, ad uno o più dei descritti soggetti: a tal riguardo, i co-Titolari evidenziano, ulteriormente, che tratteranno solo quelle informazioni, contenute nella segnalazione, indispensabili ai fini dell’esecuzione della (macro) finalità di cui all’art. 2, provvedendo, pertanto, a cancellare e/o anonimizzare prontamente quelle informazioni a tal fine eccedenti e non necessarie, nel rispetto del principio di minimizzazione/di pertinenza/non eccedenza/indispensabilità ex art. 5 paragrafo 1) lettera c) del GDPR e art. 13 comma 2) del D. Lgs. n. 24/2023 (infra, per semplicità, solo “**dati personali**”).

In merito, i co-Titolari precisano, altresì, che il “**segnalante/whistleblower**”, il “**segnalato/persona coinvolta**” e/o il “**soggetto/terzo/i**” rivestono, in modo singolare, la qualifica di soggetto interessato ex art. 4 n. 1) del GDPR.

2. Finalità del trattamento e base giuridica.

2.1. I dati personali del soggetto interessato sono trattati, da parte dei co-Titolari, anche in via disgiunta tra loro, per l’esecuzione della seguente (macro) finalità di trattamento:

- a. Ricezione, analisi, valutazione, verifica e gestione di una segnalazione, ivi incluse le conseguenti ed eventuali attività istruttorie/di accertamento e di protezione⁹, ivi incluso l’eventuale esercizio del sistema disciplinare, nonché l’eventuale esercizio, tutela o difesa di un diritto, anche in sede giudiziale.

A tal riguardo, i co-Titolari precisano che la base giuridica della (macro) finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a) si rinviene nelle seguenti disposizioni normative, oltre a quelle già citate al precedente art. 1.1.: per IMA ITALIA: art. 6 paragrafo 1) lettera c) del GDPR, per i dati personali¹⁰; art. 9 paragrafo 2) lettere b) f) del GDPR, e art. 2 sexies comma 2) lettere l) q) dd) del novellato D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), per i dati personali cd. particolari; art. 10 del GDPR, e art. 2 sexies comma 3) lettere a) c) e) del Codice Privacy, per i dati personali cd. giudiziari; per IMA SERVIZI: art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR, per i dati personali¹¹; art. 9 paragrafo 2) lettere b) f) del GDPR, e art. 2 sexies comma 2) lettere l) q) dd) del Codice Privacy, per i dati personali cd. particolari; art. 10 del GDPR, e art. 2 octies comma 3) lettere a) c) e) del Codice Privacy, per i dati personali cd. giudiziari.

Nel rispetto dell’art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR, IMA SERVIZI precisa che l’interesse legittimo, a fondamento della base giuridica della (macro) finalità di trattamento di cui all’art. 2.1. lettera a) di sopra, consiste nel garantire, al meglio, il rispetto dei principi del cd. buon governo societario racchiusi all’interno del MOG ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato da IMA SERVIZI medesima.

In relazione all’attività di analisi, valutazione, verifica e gestione di una segnalazione (ivi incluse le conseguenti ed eventuali attività istruttorie), i co-Titolari precisano che rispetteranno, inter alia, le tutele di riservatezza previste dagli artt. 3 commi 4) e 5), e 12¹² del D. Lgs. n. 24/2023, nonché le misure di protezione di cui al relativo capo III).

contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto; c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea”.

⁶ Cfr. art. 2 comma 1) lettera g) del D. Lgs. n. 24/2023: “**persona segnalante**”: “la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo”. Per la definizione di “contesto lavorativo”, cfr. art. 2 comma 1) lettera i) del D. Lgs. n. 24/2023: “contesto lavorativo”: “le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile”. Cfr., anche, art. 3 comma 3) del D. Lgs. n. 24/2023: “3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo: a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche [...]; b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96; d) i lavoratori autonomi [...] i titolari di un rapporto di collaborazione [...] che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico; e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico [...] che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico; g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che forniscono la propria attività presso soggetti del settore pubblico; h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico”.

⁷ Cfr. art. 2 comma 1) lettera l) del D. Lgs. n. 24/2023: “**persona coinvolta**”: “la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente”.

⁸ Cfr. art. 2 comma 1) lettera h) del D. Lgs. n. 24/2023: “**facilitatore**”: “una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”.

⁹ Cfr. Capo III) del D. Lgs. n. 24/2023 (da leggersi, in combinato disposto, con i relativi artt. 3 comma 5) e 12).

¹⁰ Ed art. 6 paragrafo 1) lettera a) del GDPR, al ricorrere delle ipotesi ex art. 12 commi 2) e 5) del D. Lgs. n. 24/2023.

¹¹ Ed art. 6 paragrafo 1) lettera a) del GDPR, al ricorrere delle ipotesi ex art. 12 commi 2) e 5) del D. Lgs. n. 24/2023.

¹² “1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. 2. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il

3. Periodo di conservazione.

3.1. In ossequio all'art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR, i co-Titolari comunicano i seguenti periodi/criteri di conservazione e (tra loro alternativi, a seconda delle circostanze del caso), al termine del quale i dati personali, trattati per l'esecuzione della (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a), del relativo soggetto interessato saranno soggetti a cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione: (i) di norma, non oltre il termine di n. 5 anni, a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dell'art. 14 comma 1) del D. Lgs. n. 24/2023; (ii) invece, nel caso in cui alla segnalazione segua un'azione giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del segnalante e/o del segnalato, sino a n. 10 anni decorrenti dalla definitiva conclusione del relativo procedimento (ivi incluso, l'avvenuto spirare dei termini di una eventuale impugnazione), termine ulteriormente prorogabile laddove risulti, poi, necessario rispettare un onere normativo (anche sopraggiunto) ovvero far valere o difendere un diritto, anche in sede giudiziale (cfr. in via analogica: "Sistema archivistico nazionale – linee guida selezione e scarto atti", a firma dell'Agenzia delle Entrate).

4. Destinatari.

4.1. Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera a) del GDPR, i co-Titolari precisano che i dati personali del relativo soggetto interessato possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, a uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: (i) per l'esecuzione della (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): soggetti autorizzati ex artt. 4 n. 10), 29 e 32 paragrafo 4) del GDPR al trattamento da parte dei co-Titolari, in via disgiunta tra loro, ivi inclusi l'organo specifico preposto alla gestione della segnalazione e conseguente attività di verifica (nel caso di specie, i membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV) nominati dai co-Titolari, in via disgiunta tra loro); consulenti/imprese di varia natura che forniscono servizi/prestazioni connesse, anche in via indiretta, all'esecuzione della (macro) finalità di trattamento in questione (es. società IT; consulente legale); IVASS; autorità giudiziaria.

4.2. I co-Titolari precisano, altresì, che i dati personali del relativo soggetto interessato non saranno oggetto di alcuna diffusione ex art. 2 ter comma 4) lettera b) del Codice Privacy, ai fini dell'esecuzione della (macro) finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a).

5. Trasferimento.

5.1. I dati personali del relativo soggetto interessato sono conservati all'interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, ai co-Titolari, ed ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

6. Diritti del soggetto interessato.

6.1. In relazione ai dati personali del relativo soggetto interessato, i co-Titolari informano quest'ultimo della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle limitazioni previste dagli artt. 2 undecies (in particolare: comma 1) lettere e) ed f); comma 3))¹³ e 2 duodecies del Codice Privacy: diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla

consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2 quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. 4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. 6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. 7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative di cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. 8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti".

¹³ Art. 2 undecies comma 3) del Codice Privacy: "Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma".

cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti ai co-Titolari, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall'interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritenga che il trattamento oggetto d'analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., i co-Titolari precisano che, in relazione ai dati personali del relativo soggetto interessato, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall'art. 19 del GDPR ("Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda"), da considerarsi connesso e collegato all'esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall'altro lato, i co-Titolari precisano che, in relazione ai dati personali del relativo soggetto interessato, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall'art. 22 paragrafo 1) del GDPR ("L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

6.3. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, i co-Titolari si impegnano a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l'identità di quest'ultimo.

6.4. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, i co-Titolari informano che si impegnano a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, i co-Titolari si impegnano ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

6.5. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati, tenuto tuttavia conto delle limitazioni meglio descritte al precedente artt. 6.1. e 6.2., mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.

7. Dati di contatto.

7.1. I co-Titolari possono essere contattati al seguente recapito: ufficioprotezionedati@imaitalia.it

7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da IMA ITALIA, può essere contattato al seguente recapito: dpoimaitalia@imaitalia.it; invece, il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato da IMA SERVIZI, può essere contattato al seguente recapito: dpoimaservizi@imaitalia.it

Sesto S. Giovanni (MI), lì 29.6.2023 (data di ultimo aggiornamento).

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. e IMA SERVIZI S.c.a.r.l.

(in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore)

